SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 marzo 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Pachino e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Pachino (Siracusa) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Pachino, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2019, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pachino (Siracusa) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Pachino (Siracusa) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Carmelo Musolino - viceprefetto;

dott.ssa Rosanna Mallemi - viceprefetto aggiunto;

dott. Vincenzo Lo Fermo - dirigente seconda fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma addì, 15 febbraio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2019
Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 439

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Pachino (Siracusa), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2014, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il prefetto di Siracusa, ritenuto necessario verificare la capacità di alcuni consiglieri comunali, legati per rapporti di frequentazione e cointeressenze ad esponenti della criminalità organizzata, di incidere sui processi decisionali dell'ente, ha disposto, con decreto del 20 aprile 2018 successivamente prorogato, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nell'amministrazione comunale.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Siracusa, sentito nella seduta del 14 novembre 2018 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del rappresentante della procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, del procuratore aggiunto della Repubblica di Siracusa e del Capo centro della direzione investigativa antimafia di Catania, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, a seguito della mancata approvazione del rendiconto di gestione anno 2017, l'assessore delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana, con decreto del 22 gennaio 2019, ha disposto la sospensione del consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, ed hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il Comune di Pachino, collocato all'estremo sud est della Sicilia, è tra i comuni con il più alto tasso di delittuosità della regione ed insiste in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di una locale orga-

nizzazione di tipo mafioso che ha dimostrato capacità di intimidazione e di infiltrazione negli apparati pubblici ed imprenditoriali.
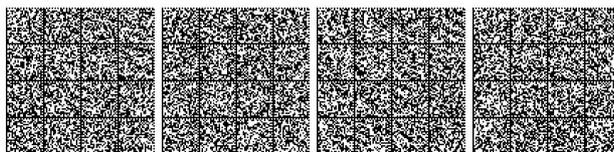
La relazione della commissione d'indagine pone in rilievo il ruolo ed il sostegno fornito alla maggioranza governativa da due consiglieri della minoranza, entrambi vicini alla menzionata consorteria mafiosa i quali, all'esito di un'indagine giudiziaria denominata «maschere nude», sono stati rinviati a giudizio unitamente al locale capo cosca per il reato di concussione in concorso per avere chiesto ad un imprenditore locale una somma di denaro al fine di velocizzare una pratica amministrativa.

Nell'ambito della stessa indagine giudiziaria ad uno dei due predetti amministratori è stato inoltre contestato il reato di cui all'art. 416-*bis* per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso che si è avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere una serie indeterminata di reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, delitti commessi per acquisire il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, nonché di appalti e servizi pubblici per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali con specifico riferimento alle elezioni amministrative comunali del maggio 2014.

Inoltre, sulla base delle risultanze di un'ulteriore indagine, all'esito della quale il giudice per le indagini preliminari di Catania il 23 luglio 2018 ha emesso un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di venti persone, la commissione d'accesso delinea l'esistenza di un sodalizio di affari tra il menzionato capo cosca e i due citati amministratori comunali. L'amministratore in questione, che peraltro in più consultazioni elettorali è risultato essere il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti, in passato è stato amministratore unico di una società riconducibile al citato esponente criminale di cui è anche uno stretto collaboratore.

Più in particolare, la relazione della commissione d'indagine evidenzia l'esistenza, fin dalla fase delle consultazioni elettorali, di un programma criminoso tra quest'ultimo consigliere e il locale capo cosca finalizzato a imporre un sindaco funzionale alla realizzazione dei loro interessi.

Al menzionato amministratore è inoltre riconducibile la titolarità di un esercizio commerciale la cui licenza è stata revocata nel mese di ottobre 2018 a seguito di interdittiva emessa dal prefetto di Siracusa. Nel locale, notoriamente punto di ritrovo e di frequentazione di soggetti appartenenti ad ambienti controindicati, si è verificato anche nel 2018 un grave fatto di sangue.

La commissione d'accesso ha accertato che il citato esercizio, situato in un immobile di proprietà comunale facente parte del compendio mercato ortofrutticolo, è stato concesso in locazione senza alcuna procedura ad evidenza pubblica ed è inoltre l'unico immobile, nell'ambito dell'area mercatale, ad essere stato escluso, senza alcuna motivazione, dal piano di dismissioni predisposto dal Comune.

Rilevanti controindicazioni sono emerse anche relativamente all'altro consigliere al quale in passato, a seguito di sopravvenuti pregiudizi penali, sono state revocate alcune autorizzazioni professionali.

Fonti tecniche di prova attestano l'attività di condizionamento esercitata dai due amministratori in questione e dal locale capo cosca nei confronti dell'ente locale per favorire l'assunzione di alcuni parenti dell'esponente malavitoso nonché per agevolare il pagamento di fatture fiscali e per ottenere indebiti contributi comunali in favore di una società riconducibile ad ambienti criminali.

Viene al riguardo evidenziato come il sindaco, pur a fronte dei suindicati numerosi e rilevanti episodi di cointeressenze e frequentazioni tra i menzionati amministratori comunali ed esponenti della criminalità organizzata non solo non ha avviato alcuna attività di contrasto o presa di distanza ma addirittura, a seguito del venir meno della maggioranza politica che lo sosteneva in consiglio comunale, si è prontamente avvalso dell'appoggio politico dei due menzionati consiglieri di minoranza che si sono rilevati determinanti per l'approvazione di importanti delibere di competenza del consiglio comunale.

Elementi di controindicazione sono emersi anche per alcuni dipendenti relativamente ai quali le indagini ispettive hanno evidenziato abituali frequentazioni con personaggi di spicco della locale malavita.

La relazione del prefetto evidenzia la figura ed il ruolo svolto da un dipendente addetto ad uno dei servizi amministrativi, recentemente tratto in arresto all'esito di una maxi indagine giudiziaria coordinata dalla procura distrettuale antimafia di Catania e legato per interessi commerciali ad un esponente di spicco della locale consorteria.

La commissione d'indagine rileva inoltre che un altro dipendente comunale, da tempo attivo in politica e strettamente legato per vincoli amicali ed interessi economici familiari ad ambienti controindicati, è ritenuto l'anello di collegamento tra la politica locale e la criminalità organizzata pachinese.

Ulteriori concreti elementi attestano l'elevato grado di compromissione e condizionamento dell'amministrazione comunale agli interessi della criminalità organizzata.

Significativo è il caso della gestione di alcune aree di parcheggio da parte di un pluripregiudicato, condannato anche per il reato di associazione di tipo mafioso e in rapporti di amicizia con i due sopra menzionati amministratori comunali, il quale ha svolto tale attività abusivamente, su un sito di importanza comunitaria (SIC) insistente in una frazione ad alta vocazione turistica.

Al riguardo è emerso da fonti tecniche di prova che né il primo cittadino né il competente ufficio della polizia municipale, pur a conoscenza dell'illecita gestione dell'area di parcheggio, hanno posto in essere alcuna iniziativa per far cessare la descritta situazione di illegalità.

L'amministrazione comunale non ha nemmeno avviato alcuna iniziativa per risolvere il contratto di locazione di un terreno di proprietà comunale di cui il citato pregiudicato era conduttore nonostante, in costanza di contratto, fosse stato tratto in arresto a seguito di condanna per reati di mafia con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Solo dopo l'insediamento della commissione d'indagine è stato effettuato un sopralluogo che ha rilevato abusi ed un'illegittima cessione in subaffitto dell'area, fatti per i quali il menzionato pregiudicato è stato deferito all'autorità giudiziaria ed è stato risolto il contratto di locazione.

Ulteriori rilevanti anomalie che evidenziano il condizionamento dell'attività amministrativa da parte della criminalità organizzata sono state evidenziate all'esito delle verifiche disposte dalla commissione d'indagine sulle procedure di assegnazione dei c.d. «*voucher*» o buoni lavoro. In tale ambito è stata rilevata un'ampia divergenza tra i nominativi presenti nell'elenco consegnato alla commissione d'accesso e quelli ricompresi nelle liste allegate alle determine che hanno disposto le erogazioni, avvenute in buona parte nelle fasi post elettorali e prevalentemente in favore di soggetti controindicati con precedenti o pendenze penali alcune delle quali anche per gravi reati.

Criticità sono emerse anche dalle verifiche effettuate sul patrimonio comunale che hanno evidenziato casi di abusiva detenzione di immobili da parte di soggetti subentrati arbitrariamente all'originario assegnatario, la sistematica morosità della quasi titolarità dei conduttori nonché la presenza tra i detentori dei beni di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Ulteriore vicenda che inequivocabilmente evidenzia la propensione dell'ente ad agire in violazione dei principi di legalità è, come rilevato dalla commissione d'indagine, quella che ha interessato un dirigente comunale, contiguo alla locale cosca, rinviato a giudizio unitamente ad altri dipendenti per avere indebitamente prelevato dalle casse comunali ingenti somme di denaro.

Altrettanto significativa è la vicenda relativa alla villa abusiva costruita dalla famiglia del locale capo cosca che, pur insistendo su un'area ben visibile, non è stata oggetto di verifiche e controlli da parte degli uffici tecnici, eseguite solo dopo l'insediamento della commissione d'indagine e su sollecitazione della stessa.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Pachino volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'ente locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Pachino (Siracusa), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 6 febbraio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI
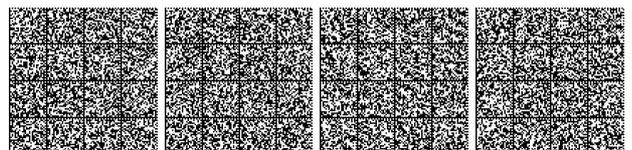
IL PREFETTO DI SIRACUSA

Prot. n. 797/2018/R/O.P.S.

Al sig. Ministro dell'interno
Roma

Oggetto: Comune di Pachino (SR) - proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Comune di Pachino, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio/6 giugno 2014, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata tali da compromettere la libera determinazione e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, in misura tale da giustificare l'adozione dei provvedimenti amministrativi cautelari di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La città di Pachino, situata all'estremo sud-est della Sicilia, registra una popolazione residente pari a 22.263 abitanti ed è contraddistinta da una vivace economia agricola. È il settimo Comune della Provincia di Siracusa per popolazione (ma fra i meno estesi per la superficie, pari a 50,47 *kmq)* ed è tra quelli con il più alto tasso di delittuosità.

Nel territorio si muove una locale consorteria criminale di tipo mafioso - collegata al clan *Omissis* di Catania - che ruota attorno alla figura di *Omissis*, ritenuto il capomafia di Pachino. Questi, dopo lunga detenzione, è stato scarcerato nel maggio 2013 e sottoposto alla misura di prevenzione che, scaduta nell'ottobre dello stesso anno, non e stata rinnovata.

Il contesto territoriale pachinese è da tempo all'attenzione dello scrivente e l'analisi delle situazioni localmente rilevate ha formato oggetto di diverse riunioni tecniche di coordinamento interforze integrate con la partecipazione della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, della Procura della Repubblica di Siracusa e della DIA di Catania.

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere di accesso presso il Comune di Pachino, si è chiesta e ottenuta dalla S.V. (con decreto ministeriale n. 17102/128/78(3) del 13 aprile 2018) la delega a esercitare i poteri di indagine di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. In esecuzione della delega lo scrivente ha proceduto (con D.P. del 20 aprile 2018) alla nomina di apposita Commissione di indagine, composta dal dott. Filippo Romano, Viceprefetto Vicario, dalla dott.ssa Marinella Iacolare, Viceprefetto aggiunto e dal dott. Gaetano D'Erba, Dirigente del servizio contabilità e gestione finanziaria, tutti in servizio presso questa prefettura.

La Commissione ha concluso i lavori e depositato in data 12 ottobre scorso, entro i termini della proroga disposta con decreto prefettizio del 13 luglio c.a., apposita relazione conclusiva che e stata condivisa in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 14 corrente, alla presenza del rappresentante della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, del Procuratore aggiunto della Repubblica di Siracusa e del Capo centro della DIA di Catania.

L'indagine ex art. 143, come già rappresentato nella richiesta di delega, ha preso avvio, tra l'altro, dopo aver constatato il ruolo di sostegno fornito all'Amministrazione del *Omissis* dai due consiglieri di minoranza, *Omissis* e *Omissis*, entrambi vicini alla locale consorteria mafiosa.

Il sostegno dei predetti consiglieri di opposizione è divenuto decisivo e più volte determinante in occasione di importanti deliberazioni di consiglio comunale, poiché la originaria maggioranza che sosteneva il *Omissis*, si è progressivamente sfilacciata, sino a venir meno.

I suindicati consiglieri comunali *Omissis* e *Omissis*, unitamente al capo clan *Omissis*, sono stati coinvolti in vari procedimenti penali, anche durante il periodo di attività della Commissione di indagine, che hanno suffragato il quadro di condizionamento e di infiltrazione mafiosa che ha interessato l'amministrazione e gli organi elettivi del comune.

La relazione conclusiva fa ampio riferimento alle risultanze di tali inchieste, di cui di seguito si riporta una sintesi esplicativa:

Procedimento penale n. 1573/2013 R.G. - Operazione «Maschere nude».

A seguito di attività di indagine, avviata già dopo, pochi mesi dalla scarcerazione del *Omissis* e condotta dal commissariato di P.S. di Pachino e dalla Squadra mobile di Siracusa, è stato disposto il rinvio a giudizio dello stesso *Omissis*, del consigliere comunale *Omissis*, del consigliere comunale *Omissis* unitamente all'ex sindaco *Omissis* per i reati di concussione in concorso in pregiudizio di un imprenditore di Melilli al quale avevano chiesto la somma di 10.000 euro per velocizzare il pagamento di una fattura per i servizi realizzati durante l'Estate pachinese del 2013.

Inoltre, l'indagine ha svelato come, grazie a compiacenze all'interno di detta amministrazione, *Omissis* e *Omissis* riuscissero a lucrare su appalti (uno del valore di 33.000 euro o l'altro del valore di 6.500 euro), direttamente affidati e pagati ad una associazione riconducibile agli stessi.

Nel medesimo procedimento penale, *Omissis* e *Omissis* sono stati imputati in concorso anche per il delitto di cui all'art.73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90, per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Procedimento penale n. 8320/2014 R.G. - Operazione «Maschere nude due».

Nell'ambito di questa operazione, è stato emesso il 18 luglio 2018, avviso di conclusione indagini da parte della Procura distrettuale di Catania nei confronti di *Omissis* e *Omissis*, contestando l'art. 416-*bis* C.P. commi 1, 2 e 3, per avere fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata «clan *Omissis*» ed «essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava per commettere una serie indeterminata di reati contro la persona, contro il patrimonio e la P.A., delitti connessi al traffico di sostanze stupefacenti nonché per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali - con specifico riferimento alle elezioni amministrative comunali di Pachino del 25 maggio e dell'8 giugno 2014 - e per conseguire, comunque, profitti vantaggi ingiusti per sé e per altri; rivestendo il *Omissis* il ruolo di capo e promotore dell'associazione e lo *Omissis* il ruolo di affiliato».

Procedimento penale n. 8539/2015 R.G. - Operazione «Araba Fenice».

Da questa operazione, la valenza criminale del clan *Omissis* e la sua operatività sul territorio comunale sono state ribadite e ulteriormente evidenziate dalle circostanze indicate nell'Ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa il 23 luglio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari, nei confronti di *Omissis* su richiesta della DDA, presso la Procura di Catania.

La misura della custodia cautelare è stata emessa in relazione all'imputazione di cui all'art. 416-*bis* commi 1, 3, 4 e 6 C. P., per aver commesso gli indagati una serie indeterminata di delitti contro la persona, contro il patrimonio e connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché per acquisire il controllo e la gestione monopolistica di attività economiche, ed in particolare del commercio di prodotti ortofrutticoli della zona, al fine di conseguire profitti e vantaggi ingiusti a benefico dell'associazione criminale di appartenenza, con l'aggravante del carattere armato della stessa associazione.

Dalle risultanze giudiziarie è emerso che il *Omissis*, a capo dell'omonimo clan, spalleggialo dai suoi sodali, condizionato a proprio favore le dinamiche economiche del territorio. Egli - dopo aver creato la società *Omissis*, intestata al figlio *Omissis* e a *Omissis* figlio di altro pregiudicato *Omissis* - ha commesso plurimi delitti di estorsione nei confronti di numerosi imprenditori agricoli e di altri operatoti economici, ponendo in essere attività di trasferimento fraudolento di valori, nonché furti e traffico organizzato di stupefacenti.

La suindicata società *Omissis*, risulta, infatti, avere avuto un ruolo preminente nell'economia locale, con un volume d'affari superiore ai due milioni di euro annui; ad esito dell'operazione il giudice delle indagini preliminari di Catania, con ordinanza n. 230718.1 del 23 luglio 2018, ne ha disposto il sequestro preventivo delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale.

Dalle medesime risultanze, la Commissione ha ricavato molteplici spunti d'interesse per l'indagine ex art. 143 TUEL, che consentono di delineare un quadro che denota l'esistenza di un sodalizio di affari e criminale che lega *Omissis*, il consigliere *Omissis* e il consigliere *Omissis*, seppure quest'ultimo con una caratura diversa, nonché altri consiglieri e dipendenti comunali.

Numerosi ed univoci sono gli elementi di contiguità evidenziati nella relazione sul conto del consigliere *Omissis* e sulla sua capacità di condizionamento del voto. Egli difatti è risultato essere, da diversi mandati, il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti; tale primato è stato confermato alle ultime consultazioni elettorali tenutesi del 2014.

Lo *Omissis*, legato da tempo al boss *Omissis* al quale ha fatto da autista, ha rivestito l'incarico di amministratore unico dell'azienda agricola *Omissis*, già citata, riconducibile allo stesso boss. Egli risultava
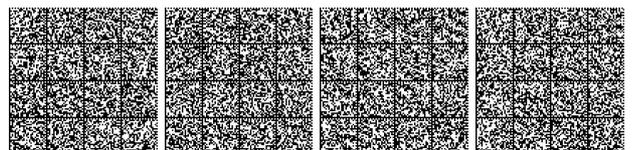
altresì amministratore unico della società agricola *Omissis* acquisita nei 2017 dal proprio figlio e da *Omissis*, figlia di *Omissis*, che nel 2014 l'avevano costituita.

Nei confronti della società *Omissis* in data 31 ottobre 2018; è stata emessa dallo scrivente informazione antimafia interdittiva.

Il *Omissis*, oltre al citato rapporto con il boss *Omissis*, risulta avere costanti frequentazioni anche con altri noti pregiudicati locali.

Al predetto *Omissis* è riconducibile anche l'esercizio bar, sito in Pachino, denominato *Omissis* formalmente intestato al figlio convivente *Omissis* incensurato. Detto esercizio, notoriamente punto di ritrovo e di frequentazione di malavitosi, in data 12 febbraio 2018 è stato teatro di un grave fatto di sangue con il ferimento, mediante colpi di arma da fuoco, di un pregiudicato ad opera di un altro che è stato poi arrestato.

La licenza di esercizio del bar è stata dapprima sospesa con provvedimento del Questore di Siracusa, e successivamente revocata a seguito di informazione antimafia interdittiva emessa dallo scrivente in data 3 ottobre 2018.

E proprio con riguardo a detto esercizio commerciale sono stati riscontrati dalla Commissione univoci elementi di condizionamento dell'amministrazione, significativi ai fini dell'art.143 del TUEL:

il bar si trova, infatti, allocato in uno degli immobili di proprietà comunale, facenti parte del compendio del mercato ortofrutticolo, ed è stato a suo tempo concesso, in assenza di procedura a evidenza pubblica, alla signora *Omissis*, titolare dell'omonima ditta individuale, che a sua volta lo ha concesso a titolo di affitto al sig. *Omissis*, figlio del consigliere che lo detiene per un canone irrisorio;

l'unità immobiliare è stata l'unica, nell'ambito mercatale, ad essere esclusa dal piano di dimissioni immobiliari predisposto dal Comune in occasione della procedura di adozione del piano di riequilibrio finanziario. Tale esclusione oggettivamente ha avvantaggiato l'attività economica del gestore del bar, al quale è stato consentito di beneficiare della disponibilità dì un immobile comunale, che senza alcuna motivazione, è stato escluso dal piano di alienazioni immobiliari.

Per quanto riguarda il consigliere comunale *Omissis* anch'egli rinviato a giudizio unitamente a *Omissis* nel procedimento penale Maschere Nude», la Commissione di indagine ha evidenziato quanto segue:

il predetto, ex guardia giurata - in quanto i titoli e la qualifica gli sono stati revocati a seguito di intervenuti pregiudizi penali - è membro della Commissione consiliare (della quale *Omissis* è presidente) con funzioni consultive e propositive nel settore dei lavori pubblici, della manutenzione stradale e dei servizi cimiteriali, settori sensibili fra le politiche di competenza comunale. Egli ha fornito, insieme al consigliere *Omissis*, appoggio politico e sostegno alla giunta *Omissis* secondo uno schema tale da far presumere un disegno preordinato.

In effetti, l'attività di condizionamento sul Comune da parte del clan *Omissis* attraverso i suindicati consiglieri, come evidenziato dalla Commissione di indagine, ha trovato conferma nelle risultanze dell'attività di intercettazione, effettuate nell'ambito delle richiamate indagini «Maschere nude» e «Maschere nude due», a carico del *Omissis* durante il periodo della sua lunga detenzione.

Tali captazioni hanno evidenziato che il *Omissis*; già negli ultimi mesi di reclusione, aveva programmato di intervenire, attraverso i consiglieri *Omissis* e *Omissis* sull'amministrazione comunale, al fine di ottenere la collocazione lavorativa di alcuni soggetti (fra cui parenti stretti del *Omissis*), di agevolare il pagamento di fatture mediante atti corruttivi, di lucrare su appalti comunali, ed addirittura di ottenere indebiti contributi comunali a favore della società *Omissis* di cui sopra.

Al riguardo, al fine di schermare l'indebito beneficio economico erogato in favore del *Omissis* si è utilizzata fittiziamente la denominazione di altra omonima, ignara associazione operante in tutt'altro settore.

Dalle citate indagini giudiziarie è emerso, altresì, che la realizzazione del programma criminoso di interessi tra il boss e il consigliere *Omissis* dovesse realizzarsi attraverso una vera e propria penetrazione all'interno dell'Amministrazione comunale, ove intendevano infiltrarsi e condizionarne l'attività, con l'imposizione di un sindaco funzionale alla realizzazione dei loro intenti.

E ciò sin dalla fase della consultazione elettorale, durante la quale, per come evidenziato nella relazione di indagine, si è dato ampiamente atto delle attività programmate dal *Omissis* e dallo *Omissis* per la raccolta dei consensi in favore dei candidati a loro graditi.

In questo ambito la Commissione ha, altresì, individuato la figura del dipendente *Omissis*, addetto ai servizi cimiteriali, attivo in politica da tempo (già consigliere provinciale), candidato alla carica di sindaco nelle elezioni della primavera 2014, nelle quali ha riportato un risultato non trascurabile con il 15,21 % dei voti (appena 133 voti in meno del secondo candidato entrato in ballottaggio).

Questi, indicato come abituale frequentatore di personaggi malavitosi inseriti i contesti mafiosi (clan Giuliano di Pachino e clan Cappello di Catania) e pronto a favorire il procacciamento di voti a pagamento, è sua volta amico del consigliere comunale *Omissis*.

La rilevata contiguità del dipendente *Omissis* ha trovato oggi conferma, in quanto lo stesso è stato arrestato il 14 novembre u.s. nella maxi operazione, coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catania sull'attività di gestione delle scommesse on-line, nell'ambito della regione siciliana, da parte di clan mafiosi, in particolare quelli catanesi dei «Cappello» e «Santapaola-Ercolano».

Altro consigliere comunale sul quale si è focalizzata l'attenzione della Commissione è *Omissis*, titolare di Autoscuola, da tempo attivo in politica, passato all'opposizione in consiglio comunale, che è individuato quale altro snodo fra la politica locale e la criminalità organizzata pachinese.

Fra l'altro, il figlio dello stesso, *Omissis*, ingegnere civile, è il tecnico di fiducia della famiglia del boss *Omissis*.

Dalle audizioni di consiglieri svolte dalla Commissione, peraltro, è emersa una sostanziale indifferenza ai temi della politica, tanto da rendere fungibili le candidature in questa o in quella lista, secondo una scelta assistita da valutazioni di tipo esclusivamente clientelare. Ciò assume maggiore gravità, se inquadrata in un contesto politico locale caratterizzato dalle sopra descritte contiguità con la criminalità organizzata.

Nella relazione si è evidenziato, inoltre, che il consigliere *Omissis* è amico intimo di *Omissis*, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, collegato al «clan Trigila» di Noto.

Risultano, altresì, frequentazioni fra il *Omissis*, il boss *Omissis* e il consigliere comunale *Omissis*. Peraltro, il figlio del consigliere *Omissis*, che come detto è ingegnere civile, è tecnico di fiducia anche del *Omissis*.

A fronte degli stretti rapporti dei suindicati amministratori e dipendenti comunali con personaggi di spicco della criminalità organizzata, l'amministrazione comunale non ha mai frapposto alcun argine né dal punto di vista politico né dal punto di vista dell'attività amministrativa.

Come rilevato nella relazione di indagine, venuta meno la maggioranza politica che lo sosteneva in consiglio comunale, il *Omissis* si è avvalso del sostegno politico dei consiglieri di minoranza *Omissis* e *Omissis*. Difatti, costoro nel corso dell'anno 2017, con la loro condotta, sono risultati determinanti ai fini dell'approvazione di importanti delibere di competenza del consiglio comunale, la cui adozione è risultata necessaria per il prosieguo della consiliatura, e segnatamente:

adesione al piano di riequilibrio (*Omissis* favorevole, *Omissis* assente);

approvazione del bilancio di previsione 2017 e triennale 2017-2019 (*Omissis* ed *Omissis* favorevoli);

piano della valorizzazione e di dismissione degli immobili comunali (*Omissis* ed *Omissis* favorevoli (la cui rilevanza è stata segnalata anche in rapporto alla sopradescritta vicenda riguardante il bar *Omissis*;

approvazione del rendiconto di gestione 2016 (*Omissis* favorevole, *Omissis* assente);

approvazione del piano di riequilibrio (*Omissis* favorevole, *Omissis* assente).

Oltre che sugli assetti politico istituzionali, la Commissione ha rilevato compromissioni e condizionamenti anche nei settori amministrativi del Comune, di tenore simile a quelli riguardanti la vicenda relativa al bar *Omissis*.

Diversi sono gli episodi accertati, fortemente sintomatici della grave compromissione dell'attività amministrativa e della violazione dei canoni di legalità.

Tale è il caso delle aree di parcheggio gestite dal pregiudicato *Omissis*, amico dei consiglieri *Omissis* e *Omissis*.

Questi ha svolto l'attività abusivamente, in carenza di autorizzazioni, presso la frazione ad alta vocazione turistica di Marzamemi, su un terreno che ricade in area S.I.C. Il suolo di cui trattasi è stato ceduto dal proprietario al *Omissis* comodato d'uso a seguito di minacce, poste in essere anche con l'intervento del *Omissis* e di persone a lui legate.

In questa occasione la Commissione ha rilevato che lo stesso sindaco, seppur consapevole della abusività della gestione delle aree di parcheggio, non ha posto in essere alcuna attività nei confronti degli
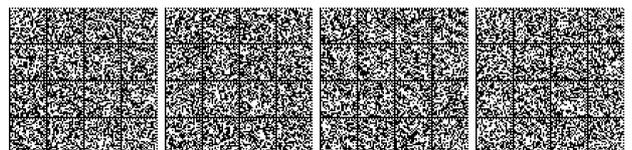
organi di Polizia municipale di Pachino, al fine di far cessare l'accertata condizione di illegalità.

Il medesimo atteggiamento omissivo da parte dell'amministrazione comunale è stato riscontrato con riguardo ad altro terreno, questa volta di proprietà comunale, di cui il *Omissis* è conduttore.

L'amministrazione comunale non ha mai avviato iniziative per risolvere il rapporto contrattuale in argomento, nonostante nel corso dello stesso il conduttore fosse stato condotto in carcere per reati di mafia, a seguito di sentenza di condanna datata 24 febbraio 2014, emessa dalla Corte d'assise d'appello di Catania, divenuta irrevocabile il 6 febbraio 2015 che ha pure comminato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Nel corso dell'indagine disposta ai sensi dell'art. 143 terreno in questione è stato oggetto di un sopralluogo, in data 6 luglio 2018, e ne è stata accertata l'illegittima cessione in «subaffitto» nonchè la realizzazione abusiva di una trivella. Solo dopo che sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria gli autori degli abusi, il sindaco ha impartito agli uffici comunali indirizzi per la risoluzione del contratto di locazione, cui si è pervenuto il 28 settembre 2018.

Peraltro, sulla gestione dei parcheggi di Marzamemi è stata accertata la diretta ingerenza del *Omissis*. Le indagini di polizia giudiziaria, svolte nell'ambito dell'operazione denominata «Araba Fenice», hanno difatti acclarato che lo stesso, per l'esclusiva finalità di garantire maggiori introiti all'attività gestoria, ha sollecitato in modo pressante, mediante persone da lui incaricate, gli organi di polizia comunale a sanzionare gli automobilisti in divieto di sosta.

La circostanza dimostra la consapevolezza in capo al *Omissis* di poter interferire, con il suo carisma criminale e quello dei suoi accoliti, sulle attività e sui compiti dell'amministrazione comunale.

Altra vicenda chiaramente sintomatica di una amministrazione non improntata a perseguire il pubblico interesse e connotata da gravi profili di illegalità, riguarda *Omissis* Comandante della Polizia municipale, che si è appropriato indebitamente di somme prelevate dai conti correnti destinati ai proventi contravvenzionali.

L'ammanco totale complessivo, che ammonta, per il periodo 2014/2017, a € 122.930,72 è stato prelevato per contanti e a mezzo assegni che il *Omissis* compilava e riscuoteva a proprio nome.

Nel settembre 2018, per questi fatti, il *Omissis* è stato rinviato a giudizio per peculato insieme ad altri due dipendenti assegnati alla Polizia municipale, *Omissis* e *Omissis*.

Inoltre, nei confronti del predetto *Omissis* vi sono diverse altre imputazioni per gravi reati, dettagliatamente esaminate nella relazione. Anche per tale verso si ricava la condizione di assoggettamento e di condizionamento criminale nel quale versa l'Amministrazione comunale, e per essa anche i suoi dipendenti apicali.

In tale contesto si inserisce anche la vicenda che vede nel *Omissis* l'autore della erogazione di un contributo a favore della citata società *Omissis* riconducibile a *Omissis*, utilizzando fittiziamente la denominazione di altra omonima ignara associazione, operante in tutt'altro settore, per come sopra cennato.

Altrettanto significativo è il mancato intervento dei competenti organi comunali relativamente alla villa abusiva realizzata dalla famiglia *Omissis* in contrada Carrubella su un terreno ottenuto ad un prezzo irrisorio dal proprietario. La totale e grave assenza di controlli da parte dei competenti uffici comunali ha consentito che venisse realizzato l'edificio abusivo di cui trattasi, ubicato in zona posta a ridosso di una strada di transito molto frequentata e per tale ragione estremamente visibile.

Solo su sollecitazione della Commissione di indagine nominata dallo Scrivente si è avuto l'intervento della Polizia municipale e dell'Ufficio tecnico del Comune di Pachino.

Altro servizio fortemente esposto al condizionamento è stato individuato quello che si occupa dell'assegnazione dei c.d. «*voucher*», o buoni-lavoro (legge aprile 2009, n. 33).

In tale ambito è emersa una ampia divergenza fra gli atti d'ufficio e le effettive erogazioni, caratterizzate da una certa «preferenza» per soggetti controindicati: circa 60% dei beneficiari ha precedenti giudiziari o pendenze, alcuni dei quali anche particolarmente gravi. L'impegno economico sostenuto dall'amministrazione comunale solo per questi ultimi è risultato pari a più del 50% di quello complessivamente stanziato.

Sono state riscontrate criticità anche nelle procedure di affidamento del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani. La Commissione di indagine ha segnalato che gli affidamenti sono avvenuti in regime di proroga mediante ordinanze sindacali e, solo dopo ripetute proroghe, si è proceduto con l'aggiudicazione della gara.

Nella erogazione del servizio idrico è emblematica di irregolare gestione amministrativa la vicenda accertata dalla Commissione di indagine, relativa al *Omissis* alla collegata società *Omissis*", riconducibili a *Omissis*. In questo caso, pur trattandosi un servizio pubblico di fornitura di acqua potabile a una intera contrada in una località balneare molto affollata nei mesi estivi, il pozzo e relativo acquedotto sono stati realizzati e gestiti da un privato, lo stesso *Omissis*, e solo da ultimo, durante i lavori del Commissione, il comune ne ha disposto la requisizione.

Ulteriori miticità e illegalità sono emerse anche in merito alla gestione del patrimonio immobiliare. In tale settore sono state riscontrate: l'abusiva detenzione di immobili comunali da parte di soggetti arbitrariamente subentrati all'originario assegnatario, la sistematica morosità di quasi tutti i conduttori, la mancata ricognizione del patrimonio immobiliare, nonché la presenza, tra i detentori degli immobili comunali di soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Anche la gestione dei tributi comunali presenta elevata criticità, con particola riferimento al forte tasso di evasione tanto per contribuenti non censiti quanto per contribuenti insolventi o morosi, che costituisce causa rilevante della grave situazione economica e finanziaria in cui versa l'ente.

La relazione di indagine ha, altresì, evidenziato che la stretta rete di rapporti e collusioni criminali non accetta attenzioni mediatiche.

In questo contesto si inserisce l'attività intimidatoria del clan *Omissis* rivolta nei confronti del giornalista *Omissis* che nella propria testata on-line *Omissis* in più occasioni si è occupato della presenza del sodalizio mafioso facente capo a *Omissis* nel territorio di Pachino e al condizionamento delle elezioni amministrative del 2014.

A seguito delle denunce del giornalista per le minacce subite sui social media con espressioni pesanti e intimidatorie, sono stati emessi quattro ordini di custodia cautelare in carcere a carico dello stesso *Omissis* e di suoi complici.

Allo stesso modo, dopo che sul giornale on-line *Omissis* sono state pubblicate notizie sull'abuso edilizio commesso dal *Omissis*, il consigliere *Omissis* si è espresso a difesa di quest'ultimo, sempre sui social, con minacce e offese nei confronti dei giornalisti che avevano osato «mettere in piazza» le vicende dell'amico *Omissis*.

Di fronte al quadro di permeabilità dell'Amministrazione comunale ai condizionamenti criminali fin qui delineato, il sindaco *Omissis* non ha predisposto iniziative di contrasto o dí reale opposizione al fenomeno criminale, almeno fino all'insediamento della Commissione di indagine nominata ai sensi dell'art. 143 TUEL.

La valutazione delle vicende sopra sinteticamente riportate in termini di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 143 TUEL è confortata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha più volte avuto modo di pronunziarsi in merito alla rilevanza di comportamenti meramente tolleranti a fronte di condotte illegali che determinino un effettivo condizionamento dell'esercizio di pubbliche funzioni o pubblici servizi (Consiglio di Stato, sezione IV, 21 maggio 2007, n. 2583). Altrettanto incisiva è la giurisprudenza sulla rilevanza delle condotte omissive addebitabili alla compagine di governo degli enti locali. In particolare, sono elementi sintomatici di assoggettamento dell'Ente o degli amministratori alle ingerenze della criminalità di tipo mafioso «il coinvolgimento degli organi di vertice politico amministrativo, o anche più semplicemente l'inadeguatezza dello stesso vertice politico amministrativo a svolgere i propri compili di pianificazione, di direttiva, di impulso, di vigilanza e di verifica, nei confronti della burocrazia e dei gestori dei servizi pubblici del comune, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata» (TAR Lazio - Roma, sezione I, sentenza 20 agosto 2015, n. 10899).

L'omessa attivazione di meccanismi di difesa sia in ambito politico, accettando il sostegno dei consiglieri collegati alla criminalità organizzata, sia in ambito amministrativo in settori nevralgici, quali l'urbanistica, la polizia municipale, l'erogazione dei sussidi ha reso il Comune decisamente permeabile a condizionamenti esterni ed alla infiltrazione mafiosa.

Nel corso dell'indagine, dunque, sono emersi concreti e rilevanti elementi che dimostrano, in maniera inequivocabile, l'esistenza di un forte condizionamento da parte della criminalità organizzata nei pro-

cessi decisionali, sia politici che amministrativi, del Comune di Pachino con pregiudizio degli interessi collettività e violazione di fondamentali principi costituzionali in materia di buon andamento, imparzialità e libera concorrenza, tenuto conto, per un verso, della «accertata o notoria diffusione della criminalità organizzata nel territorio» e, per l'altro, delle «precarie condizioni di funzionalità dell'ente locale» (Consiglio di Stato, IV, n. 1004/2007), nonché del condizionamento, manifestatosi nei diversi settori comunali, mediante condotte attive, omissioni e tramite collegamenti diretti e indiretti intrattenuti con esponenti criminali locali. Al proposito, si rammenta l'opinione ormai consolidata in giurisprudenza in base alla quale in presenza di un fenomeno di criminalità organizzata diffuso nel territorio, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti, vanno considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per lo scioglimento degli organi elettivi (Consiglio Stato 18 ottobre 2018, n. 5970/2018; C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; IV, 4 febbraio 2003, n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).

Per quanto sopra, sulla scorta delle conclusioni della Commissione d'indagine, condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del rappresentante della Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, del Procuratore aggiunto della Repubblica di Siracusa e del Capo centro della DIA di Catania, si propone lo scioglimento del consiglio comunale di Pachino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 TUEL, comma 4.

Con riferimento alle misure utili a far cessare i pregiudizi in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'Ente, conformemente alla richiesta avanzata Commissione d'indagine, si propone ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 TUEL, la sospensione dall'impiego, per un periodo pari alla gestione commissariale straordinaria, del Comandante della Polizia municipale, *Omissis*, dipendente di categoria D con qualifica di funzionario di vigilanza, e dell'impiegato comunale, *Omissis*, dipendente di categoria D con qualifica di istruttore, addetto ai servizi cimiteriali. Al riguardo si segnala che i predetti dipendenti in atto sono rispettivamente il primo in aspettativa, con distacco al Comune di Pozzallo e il secondo sottoposto a misura cautelare in carcere.

Inoltre, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stata condivisa l'opportunità di destinare ad altro ufficio i dipendenti della Polizia municipale *Omissis* e *Omissis* in considerazione del settore delicato in cui operano e dei reati per i quali sono stati rinviati a giudizio in concorso con il loro Comandante. Si formula pertanto richiesta di destinare i predetti dipendenti ad altro ufficio o mansione.

Tanto si rassegna per le valutazioni di codesto Ministero, facendo riserva di trasmettere con separato plico, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 34455 del 21 maggio scorso la documentazione a corredo della presente proposta.

Siracusa, 17 novembre 2018

Il prefetto: CASTALDO

19A01684

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2019.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 MARZO 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 giugno 2018, n. 526, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6»;

Viste le note del 4 e del 14 febbraio 2019 della Regione Piemonte con le quali è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza per ulteriori dodici mesi;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 28 febbraio 2019, prot. n. CG/0011161;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo e di Vercelli, i cui comuni appartengono agli ATO 2, 3, 4 e 6.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

19A01717
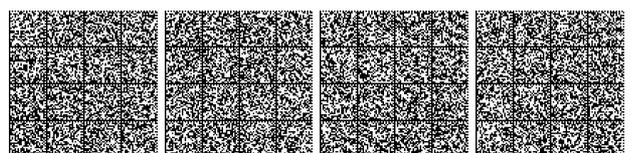
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 febbraio 2019.

Sospensione, limitatamente al settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni in transizione, dei termini di presentazione delle proposte progettuali relative alla procedura negoziale prevista dall'intervento in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, reg.ne prev. n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 che rende complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto risorse pari a euro 562.718.000,00, di cui: euro 225.087.200,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 225.087.200,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 112.543.600,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che stabilisce, tra l'altro, le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione di cui al Capo II del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018, che prevede che le proposte progettuali a valere sulle agevolazioni previste dalla procedura di cui al Capo II - Accordi per l'innovazione - del predetto decreto ministeriale 5 marzo 2018 possono essere presentate, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 27 novembre 2018;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 1, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018, che stabilisce che il Ministero, ricevuta la proposta progettuale, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e trasmette copia della proposta al soggetto gestore;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2018, n. 285, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, la sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al decreto 5 marzo 2018 per il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni più sviluppate, per il settore applicativo «Fabbrica intelligente» nei territori delle regioni più sviluppate e delle regioni meno sviluppate e per il settore applicativo «Scienze della vita» nei territori delle regioni più sviluppate e delle regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che destina ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazio-

nale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita», di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse complessivamente rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, le seguenti risorse:

regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia): euro 63.519.800,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna): euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto): euro 161.047.600,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

Considerato che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, pertanto, le proposte progettuali possono essere accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 febbraio 2019;

Considerato, inoltre, che l'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che l'attività istruttoria degli interventi attuati attraverso la procedura negoziale è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo e che, l'art. 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo, stabilisce, in merito al procedimento valutativo, che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico;

Considerato che, con nota prot. 2642/19 del 25 febbraio 2019 il soggetto gestore ha comunicato che risultano presentate proposte progettuali alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza per il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni in transizione;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 7, comma 5, del più volte citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le proposte progettuali afferenti il predetto territorio e settore applicativo e, conseguentemente, procedere alla sospensione dei termini per la presentazione delle medesime proposte progettuali;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie e sospensione dei termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle proposte progettuali di cui al Capo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 di cui in premessa, inerenti il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni in transizione.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, a partire dal 28 febbraio 2019, la sospensione dei termini di presentazione delle proposte progettuali di cui allo stesso comma 1.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto direttoriale 27 settembre 2018 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 richiamate nelle premesse, procede a trasmettere al soggetto gestore le proposte progettuali di cui al comma 1 in relazione alle quali, sulla base dell'ordine di presentazione, le risorse finanziarie risultano sufficienti, anche tenuto conto dei prevedibili esiti delle valutazioni, alla copertura delle agevolazioni richieste dai soggetti proponenti.

4. Per le proposte progettuali di cui al comma 1 che non trovano copertura finanziaria è sospesa l'attività istruttoria. In esito alla valutazione delle singole proposte progettuali trasmesse ai sensi del comma 3 al soggetto gestore il Ministero procede, qualora residuino risorse finanziarie, a riavviare le istruttorie secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: ARIA

19A01695

DECRETO 5 marzo 2019.

Sospensione, limitatamente al settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni «meno sviluppate», dei termini di presentazione delle proposte progettuali relative alla procedura negoziale prevista dall'intervento in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita».

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, reg.ne prev. n. 78, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita»;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 che rende complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto risorse pari a euro 562.718.000,00, di cui: euro 225.087.200,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 225.087.200,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 112.543.600,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che stabilisce, tra l'altro, le modalità e i termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli Accordi per l'innovazione di cui al Capo II del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 3, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018, che prevede che le proposte progettuali a valere sulle agevolazioni previste dalla procedura di cui al Capo II - Accordi per l'innovazione - del predetto decreto ministeriale 5 marzo 2018 possono essere presentate, dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni lavorativi, a partire dal 27 novembre 2018;

Visto, altresì, l'art. 8, comma 1, del predetto decreto direttoriale 27 settembre 2018, che stabilisce che il Ministero, ricevuta la proposta progettuale, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e trasmette copia della proposta al soggetto gestore;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 dicembre 2018, n. 285, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, la sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al decreto 5 marzo 2018 per il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni più sviluppate, per il settore applicativo «Fabbrica intelligente» nei territori delle regioni più sviluppate e delle regioni meno sviluppate e per il settore applicativo «Scienze della vita» nei territori delle regioni più sviluppate e delle regioni meno sviluppate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, che destina ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile, pari a euro 150.000.000,00, al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita», di cui al Capo II, procedura negoziale, del decreto ministeriale 5 marzo 2018;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 4, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, che sostituisce la tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 e che riporta il dettaglio delle risorse complessivamente rese disponibili, suddivise per settore applicativo e tipologia di procedura, prevedendo, per la procedura negoziale

di cui al Capo II dello stesso decreto 5 marzo 2018, le seguenti risorse:

regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia): euro 63.519.800,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 40.519.800,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 56.519.800,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna): euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 20.000.000,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

regioni più sviluppate (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto): euro 161.047.600,00 per il settore applicativo «Fabbrica intelligente»; euro 80.047.600,00 per il settore applicativo «Agrifood» ed euro 84.023.800,00 per il settore applicativo «Scienze della vita»;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 febbraio 2019, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che dispone, a seguito dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, la sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali di cui al decreto 5 marzo 2018 per il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni in transizione;

Considerato che le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, pertanto, le proposte progettuali possono essere accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 febbraio 2019;

Considerato, inoltre, che l'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che l'attività istruttoria degli interventi attuati attraverso la procedura negoziale è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo e che, l'art. 5, comma 3 dello stesso decreto legislativo, stabilisce, in merito al procedimento valutativo, che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico;

Considerato che, con nota prot. 2964/19 del 4 marzo 2019 il soggetto gestore ha comunicato che risultano presentate proposte progettuali alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle risorse disponibili richiamate in precedenza per il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni meno sviluppate;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 7, comma 5, del più volte citato decreto direttoriale 27 settembre 2018, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per le proposte progettuali afferenti il predetto territorio e settore applicativo e, conseguentemente, procedere alla sospensione dei termini per la presentazione delle medesime proposte progettuali;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie e sospensione dei termini di presentazione delle proposte progettuali

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle proposte progettuali di cui al Capo II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 di cui in premessa, inerenti il settore applicativo «Agrifood» nei territori delle regioni meno sviluppate.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, a partire dal 6 marzo 2019, la sospensione dei termini di presentazione delle proposte progettuali di cui allo stesso comma 1.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto direttoriale 27 settembre 2018 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 richiamate nelle premesse, procede a trasmettere al soggetto gestore le proposte progettuali di cui al comma 1 in relazione alle quali, sulla base dell'ordine di presentazione, le risorse finanziarie risultano sufficienti, anche tenuto conto dei prevedibili esiti delle valutazioni, alla copertura delle agevolazioni richieste dai soggetti proponenti.

4. Per le proposte progettuali di cui al comma 1 che non trovano copertura finanziaria è sospesa l'attività istruttoria. In esito alla valutazione delle singole proposte progettuali trasmesse ai sensi del comma 3 al soggetto gestore il Ministero procede, qualora residuino risorse finanziarie, a riavviare le istruttorie secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Roma, 5 marzo 2019

Il direttore generale: ARIA

19A01694

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 febbraio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Multifloxofta», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 257/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione n. 130 del 3 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2017 con la quale la società Sooft Italia
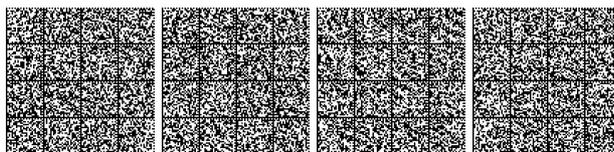
S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Multifloxofta» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 29 novembre 2018 con la quale la società Sooft Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Multifloxofta» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045392038;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 14 gennaio 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MULTIFLOXOFTA nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «3 mg/ml collirio, soluzione» contenitore da 10 ml - A.I.C. n. 045392038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Multifloxofta» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Multifloxofta» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 febbraio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A01610

DETERMINA 19 febbraio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vesiker», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 258/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Astellas Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vesiker»;

Vista la domanda con la quale la società Astellas Pharma S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 036564235;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 13 novembre 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VESIKER nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in PET da 150 ml - A.I.C. n. 036564235 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vesiker» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 febbraio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A01611
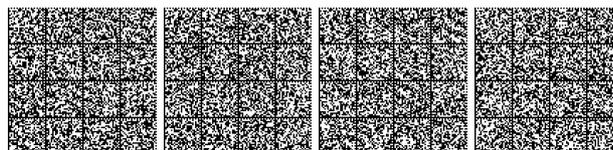
DETERMINA 19 febbraio 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Loette», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 263/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste la determinazione IP n. 488 del 20 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017 e la determinazione IP n. 257 del 22 settembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2017 con le quali la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Loette» e con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista le domande presentate in data 21 novembre 2017 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe «C(nn)» alla classe C del medici-

nale «Loette» relativamente alle confezioni aventi numeri di A.I.C. 045343011 e 045343023;
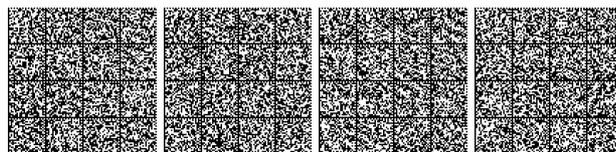
Visti il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOETTE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 63 compresse (3 blisters da 21 compresse); A.I.C. n. 045343011 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C»;

«0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite» 21 compresse; A.I.C. n. 045343023 (in base 10); classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Loette» è la seguente:

1) per la confezione A.I.C. n. 045343011: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR);

2) per la confezione A.I.C. n. 045343023: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 febbraio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A01617

DETERMINA 19 febbraio 2019.

Rettifica della determina n. 1995/2018 del 7 dicembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ibuprofene B. Braun Melsungen", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.». (Determina n. 261/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il Capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, in particolare il Capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina n. 1995/2018 del 7 dicembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ibuprofene B. Braun Melsungen", ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2018;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta per errore materiale in ordine alla descrizione delle confezioni autorizzate ivi contenuta;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina n. n. 1995/2018 del 7 dicembre 2018

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1995/2018 del 7 dicembre 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Ibuprofene B. Braun Melsungen", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2018:

dove è scritto:

«Confezione:

"400 mg soluzione per infusione" 20 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 045125022 (in base 10); classe di rimborsabilità: "C"»

leggasi:

«Confezione:

"600 mg soluzione per infusione" 20 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 045125022 (in base 10); classe di rimborsabilità: "C"».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 19 febbraio 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A01618

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 novembre 2018.

Approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, di operazioni di sostegno all'export nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «Limite speciale». (Delibera n. 84/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera *a)*, prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto della SACE S.p.a. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;
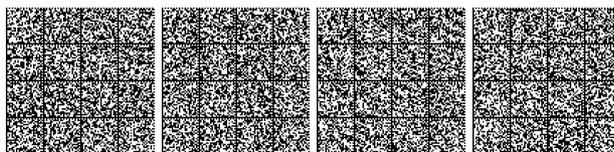
Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del Regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto l'art. 6, comma 9-*bis*, del predetto decreto-legge n. 269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore della SACE S.p.a. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo alla SACE S.p.a. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (ii) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (iii) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-*bis* (di seguito: «Fondo»);

Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-*ter*, del predetto decreto-legge n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (i) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la SACE S.p.a. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-*bis*, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che la SACE S.p.a. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-*bis*: (i) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (ii) definito la disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere della SACE S.p.a., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e la SACE S.p.a. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonché il livello minimo di patrimonializzazione che la SACE S.p.a. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva; e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100% (cento per cento) rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a.;

Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, la SACE S.p.a. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro 30 (trenta) giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento delle portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore della SACE S.p.a. ex art. 6, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269/2003 – innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. limite speciale) previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014», secondo cui, tra l'altro:

(i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili dalla SACE S.p.a., sia in quanto detto intervento è contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;

(ii) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;

(iii) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti le operazioni e rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.;

Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile *iter* istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonché una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (cd. *add on)*;

Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di:

individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;

approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del "limite speciale", con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilità delle operazioni medesime con: (i) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE S.p.a.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e la SACE S.p.a.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;

Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera, in base al quale per il settore croceristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalità:

a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente dalla SACE S.p.a. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.a. e dallo Stato;

b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. con riferimento al medesimo settore, paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400% (quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta dalla SACE S.p.a. rispetto alla medesima variabile;

Visto, altresì, l'art. 3 della medesima delibera, con il quale il Comitato ha approvato due operazioni con applicazione del «limite speciale», riferite al predetto settore croceristico;
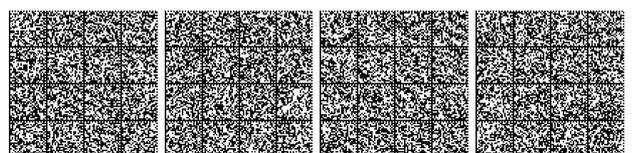
Vista la delibera di questo Comitato del 10 luglio 2017, n. 57, (*Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2017), concernente l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di quattro operazioni di supporto all'export con controparte «*Norwegian Cruise Lines Corporation Ltd.*», nel Settore della cantieristica, al fine della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;

Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio del 14 dicembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato ha ritenuto che i limiti di cui all'art. 7.6 della Convenzione non possono essere in contrasto tra loro e devono operare limitatamente alla sola variabile - o alle sole variabili, nel caso di superamento di più Soglie di Attivazione contemporaneamente - che ha dato luogo all'attivazione della garanzia ex art. 6.1c della Convenzione medesima;

Vista la delibera di questo Comitato del 28 febbraio 2018, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2018) concernente l'approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di una operazione di supporto all'export con controparte «*Carnival plc*», nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;

Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio in data 16 marzo 2018, nel quale, tra l'altro, detto Comitato di monitoraggio, in considerazione dei favorevoli impatti per l'economia, si è espresso positivamente sul documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - piano annuale 2018» (ivi compresi: (i) il quadro delle operazioni per ciascuno dei settori e paesi per i quali si prevede la concessione del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti di operatività della garanzia dello Stato e delle soglie di attivazione), indicando l'opportunità di un'estensione dell'ambito di operatività della delibera CIPE n. 51/2016 ai fini della concessione del cd. «limite speciale» nel 2018, tra l'altro, a ulteriori operazioni nella pipeline della SACE nel settore crocieristico, con i medesimi limiti (25 miliardi di euro di esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del portafoglio complessivo; garanzia statale pari massimo al 400% della quota di esposizione ritenuta dalla SACE);

Considerato che il predetto documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - piano annuale 2018» indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di quei progetti, ricompresi nella pipeline della SACE S.p.a. per il 2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite speciale» nel Settore crocieristico, in termini di maggiore: (i) valore della produzione (33,1 miliardi di euro); (ii) PIL (11,5 miliardi di euro); (iii) livello occupazionale (167.500 Unità Lavorative Annue - *ULA)*;

Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n. 34, concernente «Operazioni e rischi assicurabili dalla SACE S.p.a. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale, tra l'altro, sono state confermate, anche per il 2018, le previsioni contenute nell'art. 2 della delibera di questo Comitato n. 51 del 2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel Settore crocieristico;

Visto il verbale della riunione del 16 aprile 2018, con il quale il Comitato di monitoraggio ha, tra l'altro: (i) preso atto del «*Risk Appetite Framework*» 2018 della SACE ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Convenzione; (ii) approvato le soglie di attivazione della garanzia rispetto alle variabili «settore», «paese», «controparte» e «gruppo di controparti connesse» e con riferimento alla variabile «controparti singole» ha approvato la soglia per la controparte *Carnival plc*; (iii) stabilito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della Convenzione, che, per l'anno 2018, la «portata massima» degli impegni a carico dello Stato è pari a complessivi 16 miliardi di euro. Tale portata massima è dettagliata per singola variabile come segue: variabile controparte *Carnival plc*, euro 4,5 miliardi; variabile Settore, euro 10 miliardi; variabile Controparte individuale, euro 5,5 miliardi; variabile Gruppo di controparti connesse, euro 2 miliardi; variabile Paese, euro 2,5 miliardi;

Vista la delibera di questo Comitato del 26 aprile 2018, n. 40, (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12 luglio 2018), concernente, tra l'altro, l'approvazione, ai sensi della delibera del CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, di operazioni di supporto all'export anche nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»;

Considerato che la SACE S.p.a., con quattro istanze in data 5 ottobre 2018 e successive integrazioni, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per altrettante operazioni nel settore croceristico - una con controparte *Carnival plc*, due con controparte *Norwegian Cruise Line Corporation Ltd* e una con controparte *Virgin Cruises Intermediate Ltd* - già deliberate dalla società condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);

Considerato che le suddette operazioni ricomprese nella pipeline della SACE S.p.a. per il 2018 trovano riferimento nel citato documento «Ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - piano annuale 2018», già considerato da questo Comitato ai fini dell'adozione della delibera n. 34/2018, e che per tali operazioni, la cui sottoposizione alla procedura di approvazione da parte di questo Comitato è stata indicata dagli organi di controllo, è riconosciuto un positivo impatto sull'economia italiana (stimato in circa 2.276 milioni di euro di PIL e 33.103 addetti, applicando il modello di analisi della delibera n. 51/2016);

Considerato in particolare che all'operazione originariamente prevista nella richiamata pipeline della SACE con la controparte *Norwegian Cruise Line Corporation* (istanza n. 12/2018) si è aggiunta una ulteriore operazione con la medesima controparte (istanza n. 13/2018);

Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette quattro operazioni risultano compatibili con i principi e i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con:

a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dalla SACE S.p.a. (art. 1, comma 4, lettera a, della delibera) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, così come definiti dalla legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano capienza nel plafond, approvato nell'ambito della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che, all'art. 3 comma 3, come modificato dall'art. 2, comma 1 della legge n. 111/2018, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. per l'anno finanziario 2018 rispettivamente in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 20.000 (ventimila) milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi di garanzia dello Stato;

b) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e la SACE S.p.a., in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate dalla SACE S.p.a. (art. 1, comma 4, lettera *b)*, in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute dalla SACE è di 37,91 miliardi di euro, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato incluse le istanze relative alle quattro operazioni in oggetto assomma a 24,38 miliardi di euro;

c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera *c)*, come attestato dal Gestore del Fondo;

d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico fissati dalla richiamata delibera (art. 2, comma 1), in quanto, con le menzionate quattro operazioni: (i) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente dalla SACE S.p.a. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.a. e dallo Stato; in particolare, tale esposizione è pari a 20,08 miliardi di euro, equivalente al 32,24% dell'intero portafoglio rischi deliberato complessivamente detenuto dalla SACE e dallo Stato; (ii) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. con riferimento al medesimo settore, paese, controparte o gruppo di controparti connesse, non supera il 400% della quota di esposizione ritenuta dalla SACE S.p.a. rispetto alla medesima variabile. In particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento alla controparte «*Norwegian Cruise Line Corporation Ltd*» ed è pari al 400%;

Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tali quattro operazioni, è stato acquisito il parere di IVASS ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con note n. 0234715/18, 0234723/18, 0234722/18 e 0234716/18, tutte del 24 ottobre 2018, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalle suddette operazioni determina: (i) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento delle soglie di attivazione fissate con riguardo alla controparte (rispettivamente *Carnival plc*, *Ncl Corporation Ltd*, *Virgin Cruises Intermediate Ltd*) e al settore (croceristico); (ii) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili controparte e settore (limiti percentuali) nonché della portata massima in valore assoluto stabilita per la variabile settore dal Comitato di monitoraggio del 16 aprile 2018; rilevando, altresì, sulla base dei criteri di valutazione fissati dallo stesso Comitato di monitoraggio, la congruità del premio riconosciuto allo Stato;

Considerato, inoltre che, secondo IVASS, sulla base dell'*iter* approvato dal Comitato del 4 novembre 2016, la concessione del limite speciale è condizionata all'approvazione della singola operazione in deroga da parte del CIPE, avendo verificato che il superamento della soglia di attivazione sia per la variabile controparte che per la variabile settore, comporta, anche alla luce dell'interpretazione della Convenzione fornita dal Comitato nella seduta del 14 dicembre 2017, che per entrambe le citate variabili siano operativi i limiti di portata massima dell'esposizione a carico dello Stato previsti dall'art. 7.6 della Convenzione;

Preso atto che in merito all'istanza SACE n. 13/2018, nel relativo parere di IVASS è segnalata la non appartenenza di tale operazione alla pipeline di SACE per il 2018, contenuta nel documento «ipotesi di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano annuale 2018», e valutato che tale circostanza rimane chiarita da quanto più sopra considerato, e cioè che alla istanza SACE n. 12/2018 si è aggiunta la istanza n. 13/2018;

Preso atto inoltre che sull'operazione relativa all'istanza n. 14/2018, IVASS rileva che «l'applicazione dei criteri di calcolo contenuti nell'art. 6.1.c della Convenzione porterebbe ad individuare un'unica percentuale di cessio-

ne per tutte le controparti del settore croceristico (esclusa Virgin, interessata dalla cessione per la variabile controparte) pari al 2,52% e che tuttavia, poiché nel caso di specie l'applicazione della citata percentuale del 2,52% avrebbe comportato per NCL il superamento del limite speciale del 400%, sono state individuate da SACE due distinte percentuali di cessione per il settore croceristico: quella dello 0,63% per NCL e quella del 2,95% per tutte le altre controparti diverse da NCL e da Virgin)»;
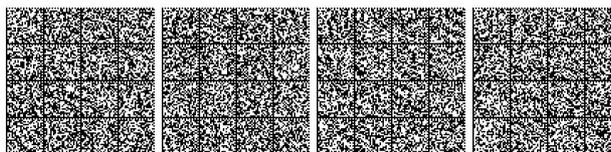
Preso atto infine, in relazione alla richiamata istanza n. 14/2018, che IVASS conclude l'istruttoria di competenza con l'espressione di parere positivo nel presupposto, stante il contratto non ancora perfezionato, che in sede di stipulazione del medesimo non intervengano modifiche in ordine ad elementi rilevanti ai fini del parere stesso;

Considerato che la «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con comunicazione n. 0213556/18 del 19 ottobre 2018 ha rappresentato che, tenuto conto delle perdite attese complessivamente stimate in 1.144,02 milioni di euro (incluse le operazioni non ancora perfezionate o rispetto alle quali non è stato ancora erogato il finanziamento), comprensive dell'*Add On* di 97,18 milioni di euro, le risorse finanziarie del Fondo pari a 1.306,04 milioni di euro (al netto delle remunerazioni attese sulle operazioni deliberate ma non ancora perfezionate o rispetto alle quali il finanziamento non è ancora stato erogato) risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni in oggetto;

Considerato inoltre che, nel medesimo parere, CONSAP certifica una dotazione residua del Fondo pari a 162,02 milioni di euro, quale disponibilità finanziaria per il rilascio di ulteriori garanzie;

Considerato che la documentazione con la quale i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE n. 51/2016 e successive integrazioni, hanno proposto l'approvazione delle quattro operazioni di supporto all'export nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» ex art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE S.p.a., è stata presentata a questo Comitato direttamente nella seduta del 25 ottobre 2018 per l'immediato esame;

Considerato che tale documentazione consiste in: (i) nota del direttore generale della direzione VI del Dipartimento del Tesoro n. DT 89171 del 24 ottobre 2018, di trasmissione al proprio Gabinetto dello schema definitivo di delibera per il CIPE; (ii) schema di delibera che sostanzia la proposta; (iii) parere positivo di Consap S.p.a. sulla sussistenza di risorse adeguate a copertura delle operazioni in approvazione, reso con nota n. 02135556/18 del 19 ottobre 2018; (v) pareri positivi di IVASS su ciascuna delle operazioni, resi con le note n. 0234715/18, 0234723/18, 0234722/18 e 0234716/18, tutte del 24 ottobre 2018; (iv) nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 231696 del 25 ottobre 2018, con cui si esprime parere positivo sullo schema di delibera proposto;

Considerato che la detta proposta, presentata a questo Comitato con la procedura degli articoli 1, comma 5, e 4, comma 2, del regolamento interno di cui alla propria delibera n. 62 del 30 aprile 2012, è stata approvata dal Comitato medesimo nella richiamata seduta del 25 ottobre 2018 in assenza del rappresentante del co-proponente Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di non dar corso alla delibera di cui al punto che precede e di approvare in via sostitutiva, in data odierna - sulla base della proposta formalmente presentata a firma congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico ai sensi delle delibere n. 51/2016 e n. 34/2018 - le quattro operazioni sopra richiamate nel settore croceristico ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione;

Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilità dell'esame della proposta, formalmente trasmessa con nota MISE.AOO_UDCM n. 25453 del 28 novembre 2018, acquisita agli atti della odierna seduta del Comitato;

Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Delibera:

1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le motivazioni riportate nelle premesse, sono approvate le quattro operazioni riferite al settore croceristico, già deliberate dalla SACE S.p.a. e specificamente indicate nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, le quali determinano il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alla variabile controparte nonché, limitatamente all'istanza n. 14/2018, relativa alla controparte *Virgin Cruises Intermediate Ltd.*, anche alla variabile Settore, uniche variabili rilevanti per l'attivazione della garanzia di cui all'art. 6.1.c della Convenzione e, pertanto, da considerare ai fini della verifica dei limiti indicati nella delibera n. 34/2018 di questo Comitato.

Roma, 28 novembre 2018

Il vice Presidente: TRIA

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 159
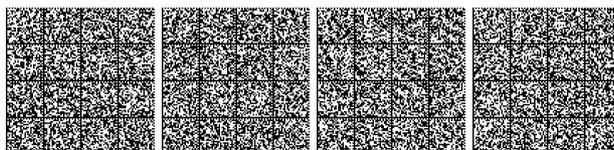
Tabella allegata

N. operazione	Esportatore	Debitore/ garante	Oggetto	Data di consegna prevista	Importo del contratto	Impegno assicurativo	Durata (anni)	Data delibera SACE	Superamento portata massima
2018/0808/00 Istanza n. 11	Fincantieri	Carnival plc	fornitura nave da crociera	28/04/2022	635 mln EUR	590.680.311,85 EUR	16 anni e 1 mesi	05-ott-2018	Carnival (controparte)
2018/0790/00 Istanza n. 12	Fincantieri	NCL Corporation Ltd	fornitura nave da crociera	31/10/2023	473,5 mln EUR	500.749.514,18 EUR	17 anni e 5 mesi	05-ott-2018	NCL (controparte)
2018/0791/00 Istanza n. 13	Fincantieri	NCL Corporation Ltd	fornitura nave da crociera	30/11/2022	580 mln EUR	611.979.875,95 EUR	16 anni e 6 mesi	05-ott-2018	NCL (controparte)
2018/0815/00 Istanza n. 14	Fincantieri	Virgin Cruises Intermediate Ltd.	fornitura nave da crociera	30/11/2023	696,53 mln EUR	550.712.664,21 EUR	18 anni	05-ott-2018	Virgin (controparte) Croceristico (settore)

19A01683
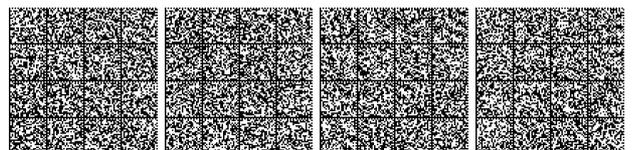
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentacol»

Estratto determina AAM/PPA n. 186 del 27 febbraio 2019

Codice pratica: VN2/2018/94.

Autorizzazione delle variazioni:

Tipo II - B.II.a.3.b.2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale: eliminazione dell'eccipiente silice precipitata (diossido di silicio);

Tipo II - B.II.a.4.b Modifica del peso dello strato di copertura delle forme di dosaggio orale o del peso dell'involucro delle capsule - Forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio modificato o prolungato, per le quali lo strato di copertura è un fattore determinante per il meccanismo di rilascio: modifica nelle quantità di tutti gli eccipienti dello strato di copertura;

Tipo II - B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi;

Tipo IB - B.II.b.3.a) Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

Tipo IB - B.II.a.2.b Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica - Forme farmaceutiche gastroresistenti, a rilascio modificato o prolungato e compresse incise destinate a essere divise in dosi uguali: riduzione del diametro e dello spessore della compressa;

Tipo IA_{IN} - B.II.f.1.a.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita: 18 mesi,

relativamente al medicinale PENTACOL, nella forma e confezione:

A.I.C. n. 026925040 - «400 mg compresse gastroresistenti a rilascio modificato» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a. (codice fiscale 03428610152) con sede legale e domicilio fiscale in via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (Milano).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01608

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Zydus»

Estratto determina n. 256/2019 del 19 febbraio 2019

Medicinale: RASAGILINA ZYDUS.

Titolare A.I.C.: Zydus France.

Confezioni:

«1 mg compresse» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc/Al - A.I.C. n. 044179149 (in base 10);

«1 mg compresse» 60 compresse in blister Opa/Al/Pe - A.I.C. n. 044179152 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: rasagilina.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rasagilina Zydus» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01609

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib Ethypharm»

Estratto determina n. 259/2019 del 19 febbraio 2019

Medicinale: GEFITINIB ETHYPHARM.

Titolare A.I.C.: Ethypharm 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D - 92213 Saint-Cloud Cedex - Francia.

Confezioni:

«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046459018 (in base 10);

«250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046459020 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestite con film.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene 250 mg di gefitinib.

Eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, povidone (K30), sodio amido glicolato (tipo *A)*, sodio lauril solfato (E487), magnesio stearato;

rivestimento della compressa: alcool polivinilico, macrogol 3350, talco, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172) e biossido di titanio (E171).

Produttore principio attivo: Cipla Limited Plot No. 285, 256, 287, KIADB 4th Phase Bommasandra, Jigani Link Road 560105 Bangalore - India.

Produttore prodotto finito: Ethypharm Chemin de la Poudrière 76120 Le Grand Quevilly - Francia.

Confezionamento primario e secondario:

Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Str. 51-61 D-59320 Ennigerloh - Germania;

Stradis 29 rue Léon Faucher 51100 Reims - Francia.

Rilascio lotti e controllo lotti:

Ethypharm Chemin de la Poudrière 76120 Le Grand Quevilly - Francia;

Ethypharm Z.I. de Saint Arnoult 28170 Châteauneuf en Thymerais - Francia.

Indicazioni terapeutiche:

«Gefitinib Ethypharm» è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico con mutazione attivante l'EGFR-TK.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Gefitinib Ethypharm» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01612

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sempavox»

Estratto determina n. 260/2019 del 19 febbraio 2019

Medicinale: SEMPAVOX.

Titolare A.I.C.: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

Confezioni:

«100 mg compresse» 1 compressa in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. n. 047011010 (in base 10);

«100 mg compresse» 2 compresse in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. n. 047011022 (in base 10);

«100 mg compresse» 4 compresse in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. n. 047011034 (in base 10);

«100 mg compresse» 8 compresse in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. n. 047011046 (in base 10);

«100 mg compresse» 12 compresse in blister PVC-ACLAR/AL - A.I.C. n. 047011059.

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene 100 mg di sildenafil (come citrato);

eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), calcio idrogeno fosfato anidro (E341), copovidone, croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E 470b), saccarina sodica (E954), indaco carminio.

Produttore del principio attivo:

Hetero Drugs Limited, Unit-I, Survey No. 213, 214 & 255, Gummadidala Mandal, Sangareddy District, Bonthapally Village, Telangana, 502 313 India;

Pharmaceutical Works Polpharma S.A., 19, Pelplińska Str., 83-200 Starogard Gdański, Pomorskie, Polonia.

Produzione prodotto finito:

Sandoz Private Limited, MIDC, Plot No. 8-A/2, 8-B, T.T.C. Ind. Area, Kalwe Block, Village Dighe, Navi Mumbai 400 708, India;

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt,39179 Barleben, Germania.

Confezionamento primario e secondario:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Lek S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varsavia, Polonia;

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia;

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

Confezionamento secondario: UPS Healthcare Italia S.r.l., via Formellese km 4.300 - 00060 Formello (Roma), Italia.

Controllo dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Lek S.A., Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Strykow, Polonia;

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt,39179 Barleben, Germania;

S.C. Sandoz S.r.l., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Jud. Mures, Romania.

Rilascio dei lotti:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia;

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Germania.

S.C. Sandoz S.r.l., 7A Livezeni Street, 540472 Targu Mures, Romania;

Lek S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varsavia, Polonia.

Indicazioni terapeutiche: sildenafil è indicato per gli uomini adulti affetti da disfunzione erettile, ovvero l'incapacità di raggiungere o di mantenere un'erezione adeguata a un'attività sessuale soddisfacente.

Affinchè sildenafil possa essere efficace è necessaria la stimolazione sessuale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sempavox» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01613

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linevero»

Estratto determina n. 262/2019 del 19 febbraio 2019

Medicinale: LINEVERO.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.A., 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud Cedex, Francia.

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607013 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607025 (in base 10);

«5 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607037 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607049 (in base 10);

«5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607052 (in base 10);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607064 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607076 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045607088 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro:

«Linevero» 2,5 mg compresse: diciotto mesi;

«Linevero» 5 mg e «Linevero» 10 mg compresse: trenta mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

«Linevero» 2,5 mg compresse: non conservare a temperatura superiore a 25°C;

«Linevero» 5 mg e «Linevero» 10 mg compresse: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

«Linevero» 2,5 mg compresse: ogni compressa contiene 2,5 mg di everolimus;

«Linevero» 5 mg compresse: ogni compressa contiene 5 mg di everolimus;

«Linevero» 10 mg compresse: ogni compressa contiene 10 mg di everolimus;

eccipienti: butilidrossitoluene (E321), ipromellosa, lattosio monoidrato, crospovidone, lattosio, magnesio stearato.

Produttore del principio attivo: Biocon limited, Biocon Special Economic Zone, Plot No. 2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani Link Road, Bangalore 560 099, India.

Produttore del prodotto finito:

produzione: Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand Quevilly, Francia;

confezionamento primario e secondario: Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Str. 51-61, D-59320 Ennigerloh, Germania;

controllo di qualità:

Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand Quevilly, Francia;

Ethypharm, Z.I. de Saint Arnoult, 28170 Châteauneuf en Thymerais, Francia;

rilascio dei lotti:

Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand Quevilly, Francia;

Ethypharm, Z.I. de Saint Arnoult, 28170 Châteauneuf en Thymerais, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo: «Linevero» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo, HER2/neu negativo, in combinazione con exemestane, in donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo recidiva o progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi non steroideo;

tumori neuroendocrini di origine pancreatica: «Linevero» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica, bene o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti;

tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare: «Linevero» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti;

carcinoma renale: «Linevero» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato, che hanno presentato progressione durante o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Linevero» è la seguente:

a) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista per l'indicazione terapeutica «carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo» (RNRL);

b) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista per le indicazioni terapeutiche «tumori neuroendocrini di origine pancreatica», «tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare» e «carcinoma renale» (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01614

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus Ethypharm»

Estratto determina n. 264/2019 del 19 febbraio 2019

Medicinale: EVEROLIMUS ETHYPHARM.

Titolare A.I.C.: Ethypharm S.A., 194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud Cedex, Francia.

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608015 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608027 (in base 10);

«5 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608039 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608041 (in base 10);

«5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608054 (in base 10);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608066 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608078 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 045608080 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro:

«Everolimus Ethypharm» 2,5 mg compresse: diciotto mesi;

«Everolimus Ethypharm» 5 mg e «Everolimus Ethypharm» 10 mg compresse: trenta mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

«Everolimus Ethypharm» 2,5 mg compresse: non conservare a temperatura superiore a 25°C;

«Everolimus Ethypharm» 5 mg e «Everolimus Ethypharm» 10 mg compresse: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

«Everolimus Ethypharm» 2,5 mg compresse: ogni compressa contiene 2,5 mg di everolimus;

«Everolimus Ethypharm» 5 mg compresse: ogni compressa contiene 5 mg di everolimus;

«Everolimus Ethypharm» 10 mg compresse: ogni compressa contiene 10 mg di everolimus;

eccipienti: butilidrossitoluene (E321), ipromellosa, lattosio monoidrato, crospovidone, lattosio, magnesio stearato.

Produttore del principio attivo: Biocon limited, Biocon Special Economic Zone, Plot No. 2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani Link Road, Bangalore 560 099, India.

Produttore del prodotto finito:

produzione: Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand Quevilly, Francia;

confezionamento primario e secondario: Rottendorf Pharma GmbH, Ostenfelder Str. 51-61, D-59320 Ennigerloh, Germania;

controllo di qualità:

Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand Quevilly, Francia;

Ethypharm, Z.I. de Saint Arnoult, 28170 Châteauneuf en Thymerais, Francia;

rilascio dei lotti:

Ethypharm, Chemin de la Poudrière, 76120 Le Grand Quevilly, Francia;

Ethypharm, Z.I. de Saint Arnoult, 28170 Châteauneuf en Thymerais, Francia.

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo: «Everolimus Ethypharm» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo, HER2/neu negativo, in combinazione con exemestane, in donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo recidiva o progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi non steroideo;

tumori neuroendocrini di origine pancreatica: «Everolimus Ethypharm» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di

origine pancreatica, bene o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti;

tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare: «Everolimus Ethypharm» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti;

carcinoma renale: «Everolimus Ethypharm» è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma renale avanzato, che hanno presentato progressione durante o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Everolimus Ethypharm» è la seguente:

a) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista per l'indicazione terapeutica «carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo» (RNRL);

b) medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista per le indicazioni terapeutiche «tumori neuroendocrini di origine pancreatica», «tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare» e «carcinoma renale» (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01615

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ivabradina Mylan Pharma»

Estratto determina n. 265/2019 del 19 febbraio 2019

Medicinale: IVABRADINA MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 044905432 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 044905457 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 044905444 (in base 10);

«7,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc-Al - A.I.C. n. 044905469 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: ivabradina ossalato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ivabradina Mylan Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01616

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preparazione H»

Estratto determina AAM/PPA n. 191 del 27 febbraio 2019

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/865.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pfizer Consumer Healthcare Ltd (codice S.I.S. 1145), Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Regno Unito (UK).

Medicinale: PREPARAZIONE H.
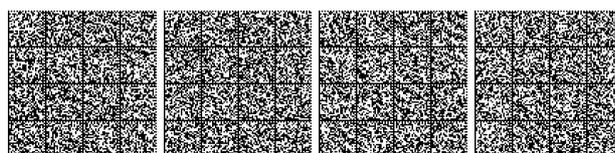
Confezioni A.I.C.:

017389053 - «23 mg supposte» 6 supposte;

017389065 - «23 mg supposte» 12 supposte;

017389091 - «10,8 mg/g unguento» 1 tubo da 25 g;

017389103 - «10,8 mg/g unguento» 1 tubo da 50 g;

017389115 - «10,8 mg/g unguento» 6 tubi da 5 g,

alla società Pfizer Italia S.r.l. (codice S.I.S. 0040), via Isonzo n. 71, - 04100 Latina, Italia (IT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	n. Lotti
PREPARAZIONE H «10,8 mg/g unguento» 1 tubo da 25 g	017389091	X47220; X81317
PREPARAZIONE H «10,8 mg/g unguento» 1 tubo da 50 g	017389103	X81330; X81322; X81328; X81319; X81327; AK1675; X81325; X81323; X81326; AK1483; AK1472; AK1398; AK1682; X81333

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01635

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pirestop»

Estratto determina AAM/PPA n. 187 del 27 febbraio 2019

Codice pratica: N1B/2018/1876BIS.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIRESTOP anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:

confezione: «polvere per soluzione orale» 16 bustine gusto limone e miele da 4 g;

A.I.C. n.: 041656024 (base 10) - 17R7QS (base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;

principio attivo: paracetamolo; acido ascorbico; fenilefrina cloridrato.

Titolare AIC: Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769), con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da banco o di automedicazione.

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01636

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calefred»

Estratto determina AAM/PPA n. 188 del 27 febbraio 2019

Codice pratica: N1B/2018/1879BIS.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALEFRED anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:

confezione: «polvere per soluzione orale» 16 bustine gusto limone e miele da 4 g;

A.I.C. n.: 041835024 (base 10) - 17WQJJ (base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione orale;

principio attivo: paracetamolo; acido ascorbico; fenilefrina cloridrato.

Titolare AIC: Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da banco o di automedicazione.

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle

disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01637

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Chloraprep»

Estratto determina AAM/PPA n. 189 del 27 febbraio 2019

Codice pratica: C1B/2018/2176.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CHLORAPREP anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata:

confezione: «2% W/V/70% V/V soluzione cutanea» 60 applicatori sterili da 1 ml;

A.I.C. n.: 040409144 (base 10) - 16K61S (base 32);

principio attivo: clorexidina gluconato; alcool isopropilico;

forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Titolare AIC: Becton Dickinson France S.a.s., con sede in Rue Aristide Berges, 38800 - Le Pont-De-Claix, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale da banco o di automedicazione.

Stampati

La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01638

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 46 del 23 gennaio 2019, ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati.

MARCHIO	AZIENDA	COMUNE	INDIRIZZO
59 BA	Maselli Nicola	Adelfia (BA)	Via Pio X n. 3
219 BA	De Marzo Nicola	Bari (BA)	Via R. Da Bari n. 84
233 BA	Le Gemme di Gaia Srl	Bari (BA)	Viale Unità d'Italia n. 21

I punzoni riportanti le impronte dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati, indicati in tabella, sono stati riconsegnati alla Camera di commercio per essere deformati (art. 29, commi 9 e 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002).

19A01634

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Amburgo (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Anton Andreas Roessner, Console onorario in Amburgo (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Hannover;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Hannover;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Hannover;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Hannover e restituzione al Consolato generale d'Italia in Hannover delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Hannover;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in Hannover, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Hannover e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Hannover;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Hannover, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Hannover;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia in Hannover, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Hannover;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato Generale d'Italia in Hannover dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01668

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Brema (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Marco Romed Fuchs, Console onorario in Brema (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Hannover;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Hannover;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Hannover;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato Generale d'Italia in Hannover e restituzione al Consolato generale d'Italia in Hannover delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Hannover;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Hannover, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è

cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Hannover e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Hannover;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Hannover, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Hannover;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia in Hannover, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Hannover;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Hannover dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01669

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Kiel (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Karsten Meyer, Console onorario in Kiel (Germania), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Hannover;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Hannover;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Hannover;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Hannover e restituzione al Consolato generale d'Italia in Hannover delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Hannover;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Hannover, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Hannover e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Hannover dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Hannover;

s) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Hannover, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

t) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

u) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Hannover della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Hannover;

v) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia in Hannover, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Hannover;

w) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Hannover dello schedario dei connazionali residenti;

x) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01670

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Norfolk (Stati Uniti d'America)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Gianmarco Bellini, Console onorario in Norfolk (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01671

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Charlotte (Stati Uniti d'America)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Claudio Carpano, Console onorario in Charlotte (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01672

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Pittsburg (Stati Uniti d'America)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Frank Joseph Costa, Console onorario in Pittsburg (Stati Uniti d'America), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio

o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Filadelfia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Filadelfia;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Filadelfia dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01673

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato Generale onorario in Windhoek (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Rosanna Reboldi, Console generale onorario in Windhoek (Namibia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver

effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01674

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Durban (Sud Africa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Costantino Buccimazza, Console onorario in Durban (Sud Africa), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Johannesburg e restituzione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Johannesburg, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Johannesburg, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Johannesburg della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Johannesburg;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Johannesburg dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01675

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Port Louis (Mauritius)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il signor Stefano Zinno, Console onorario in Port Louis (Mauritius), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01676

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Antananarivo (Madagascar)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Michele Franchi Console onorario in Antananarivo (Madagascar), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01677

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Nosy Be (Madagascar)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Claudio Siragusa Console onorario in Nosy Be (Madagascar), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A01678

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-063) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
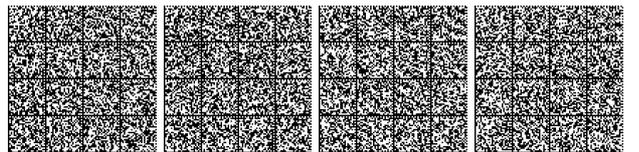
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.